

S.N.A.L.S.-CONF.S.A.L.  
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola  
Segreteria Provinciale Rovigo

*Estratto Notiziario Sindacale  
n. 195 del 12 novembre 2009*

Oggetto: ATTUALI FASCE ORARIE REPERIBILITA' per VISITE FISCALI: **dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.**

\* DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150 - CONTROLLI SULLE ASSENZE PER MALATTIA - CIRCOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Come è noto, sul Supplemento ordinario n. 197/L alla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2009 è stato pubblicato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, emanato in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, che, stante l'ordinario termine di vacatio legis, entrerà in vigore il 15 novembre prossimo.

L'Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Trattamento del Personale della **Funzione Pubblica - con circolare n. 7 del 12 novembre 2009**, nell'evidenziare che tale provvedimento normativo contiene sostanziali novità in materia di valutazione, di ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilità dei pubblici dipendenti, richiama l'attenzione delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 su alcuni aspetti della normativa in materia di controlli sulle assenze contenuta nel provvedimento in questione.

**Nel rinviare al testo di tale circolare, si riportano di seguito gli aspetti salienti.**

Con l'art. 69 del d.lgs. n. 150 è stato introdotto nel corpo del d.lgs. n. 165 del 2001 - tra gli altri - l'art. 55 septies,

Per quanto riguarda il primo periodo del comma 5 di tale articolo, rimane immutata la disciplina sostanziale già introdotta con l'art. 71 comma 3 del d.l. n. 112 del 2008 (il quale viene contestualmente abrogato dall'art. 72 comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2009) e, con essa, rimangono valide le indicazioni già fornite in precedenza circa l'interpretazione della norma (Circolari nn. 7 e 8 del 2008 e Circolare n. 1 del 2009).

Conseguentemente, viene ribadito che la legge ha voluto prevedere per le amministrazioni un dovere generale di richiedere la visita fiscale, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, ma che ha tenuto conto anche della possibilità che ricorrano particolari situazioni, che giustificano un certo margine di flessibilità nel disporre il controllo valutandone altresì l'effettiva utilità. Infatti, ad esempio, nel caso di imputazione a malattia dell'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici, l'amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento.

In tal caso, il tentativo di effettuare l'accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l'amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi.

Qualora, ove quanto è già stato oggetto dell'iniziale accertamento fiscale, dovesse essere modificato da certificazioni mediche successive, l'amministrazione è tenuta a chiedere un'ulteriore visita fiscale per l'accertamento della nuova situazione.

Il succitato comma 5 fa poi rinvio ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per determinare le fasce orarie di reperibilità entro le quali debbono essere effettuate le visite di controllo. Ciò comporta la necessità di far riferimento alle fasce già individuate in precedenza con la disciplina contrattuale, che sono vincolanti sino a quando non entrerà in vigore l'emanando decreto ministeriale. **Pertanto, le fasce allo stato da osservare per l'effettuazione delle visite fiscali sono le seguenti: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.**

Infine, nella suddetta circolare, viene evidenziato che:

- ❖ con l'adozione del decreto ministeriale si intende ampliare le fasce orarie di reperibilità, ma contestualmente introdurre delle deroghe all'obbligo di reperibilità in considerazione di specifiche situazioni anche in relazione a stati patologici particolari;
- ❖ l'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto con il Dlgs. n. 150/2009, al comma 6 prevede che il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora e il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni relative alle assenze per malattia. Nel caso di inadempimento colposo rispetto a questo dovere di vigilanza la legge prevede la possibilità, nel rispetto del contraddittorio, di comminare una sanzione a carico del dirigente consistente nella decurtazione della retribuzione di risultato. A questa si possono aggiungere anche le sanzioni previste per il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare per omissioni del dirigente, consistenti nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di un ammontare variabile a seconda della gravità del fatto e nella mancata attribuzione della retribuzione di risultato in proporzione alla durata della sospensione dal servizio.